



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

MAZARA DEL VALLO

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

Sezione Tecnica e Difesa Portuale

(TEL. +39 0923 946388 – 946471 / FAX +39 0923 941020 e-mail: mazaradelvallo@guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 13/2011

Il Comandante del Porto e Capo del Compartimento di Mazara del Vallo:

VISTE : le relazioni di servizio n° 543/2010, 237/2011 e 252/2011 datate rispettivamente 21/12/2010, 23/03/2011 e 30/03/2011 con le quali si è accertato una diffusa riduzione dei pescaggi nel porto nuovo e porto canale;

VISTE : le proprie ordinanze n° 14/04 del 07/07/2004, n° 19/07 del 31/05/2007 e n° 34/2009 del 15/05/2009;

TENUTO CONTO delle segnalazioni pervenute a questa Autorità Marittima da parte della marineria locale;

RITENUTO opportuno, nelle more dell'intervento di dragaggio, emanare specifiche norme tese a garantire la sicurezza della navigazione tenuto conto della potenziale pericolosità in condizioni di bassa marea;

VISTI : gli articoli 17,30,62,63,81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art. 1

(Definizioni)

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

- **Opera viva**: parte immersa dello scafo che si trova al di sotto della linea di galleggiamento;
- **Pescaggio**: l'altezza dell'opera viva di una nave che rimane immersa nell'acqua, che intercorre tra la linea di galleggiamento ed il punto inferiore estremo della chiglia;
- **Battente d'acqua**: colonna d'acqua misurabile tra la chiglia ed il fondale marino;

Art. 2

(Pescaggi massimi)

Con decorrenza immediata, si individuano i seguenti pescaggi massimi consentiti per ogni banchina di fianco specificata:

Denominazione	Uso prevalente	Dimensione (m)	Fondale (m)	Pescaggio massimo (m)
Banchina Mokarta	Rinfuse liquide / naviglio mercantile	120	6,10	5,60
Molo Ruggero II	Rinfuse solide e liquide / naviglio mercantile	160	5,50	5,00
Calata Scalabrini	Pescherecci	160	5,50	5,00
Molo Vespri Siciliani (lato sud)	Pescherecci	150	5,50	5,00
Molo Vespri Siciliani (lato Nord)	Pescherecci	150	5,0	4,50
Calata S. Vito	Pescherecci	160	5,00	4,50
Banchina Amm. Francese	Pescherecci / Passeggeri	360	4,00	3,50
Banchina G.B. Quinci	Pescherecci / Passeggeri	100 + 20	3,10	2,60
Banchina "Cantieri GIACALONE" (lato sud)	Cantieristica	90	2,80	2,30
Banchina "Cantiere ME.CA.NAV."	Cantieristica	40	2,30	1,80

Art. 3

(Navigazione verso "Piazza dello Scalo" e oltre "Piazza dello Scalo")

Dalla banchina del cantiere navale ME.CA.NAV. fino a "Piazza dello Scalo", il pescaggio massimo consentito è di 1,50 m.

I comandanti delle unità che intendono navigare nel porto canale, da "Piazza dello Scalo" verso l'interno, sono tenuti ad adottare ogni accorgimento teso ad assicurare un battente d'acqua sufficiente per consentire la navigazione in sicurezza della propria unità.

Art. 4

(Deroghe)

In deroga all'art. 2, l'ingresso, l'uscita e la navigazione delle unità con pescaggio maggiore, ma contenuto nei limiti massimi del fondale, potrà essere consentito in condizioni di alta marea e con l'impiego del rimorchiatore in servizio portuale, a condizione che il comandante dell'unità accerti con la strumentazione di bordo, e sotto la propria responsabilità, di avere un tirante d'acqua sufficiente a garantire la navigazione in sicurezza.

Art. 5

(Eccezionale accumulo di alghe/detriti in ambito portuale)

Nei pressi dell'imboccatura del fiume Mazaro, ad una distanza di circa 50 metri dal pontile in concessione alla associazione A.DI.NA. (banchina più prossima), in posizione Lat: 37° 38' 978N – Long: 012° 35' 096E¹, si è creato un notevole accumulo di alghe/detriti, al momento non segnalato. Fino alla totale rimozione di quanto appena segnalato le unità in transito dovranno:

¹ Coordinate espresse con Chart Datum WGS84.

- Mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 80 metri verso NW dalla radice del molo A.DI.NA.;
- Procedere con un velocità tale da consentire l'adozione di ulteriori misure di sicurezza suggerite dalla buona perizia marinaresca;
- Nei casi di incertezza avvalersi del servizio del Pratico Locale utilizzando il seguente recapito telefonico: 340/5489875.

Art. 6

(Misure di sicurezza aggiuntive)

Durante la navigazione all'interno del porto nuovo o del porto canale è obbligatorio procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive e di manovrabilità dell'unità, anche in relazione alle contingenti condizioni meteo marine e di marea, che possono ulteriormente ridurre il battente d'acqua.

Art. 7

(Specchio acqueo interdetto alla navigazione)

Si fa obbligo a tutte le unità di mantenersi a più di 50 metri dal fanale verde posizionato in testata al molo di levante.

Art. 8

(Abrogazioni)

È abrogata e con decorrenza immediata l'ordinanza n° 19/2007 del 31/05/2007 e n° 34/2009 del 15/05/2009.

Art. 9

(Sanzioni)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 - 1231 del Codice della Navigazione e laddove applicabile l'art. 53 comma 3 del D.Lgs n.171/2005.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.mazaradevallo.guardiacostiera.it.

Mazara del Vallo, li 27/04/2011

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Michele MALTESE

